

**DELIBERAZIONE 31 LUGLIO 2014  
399/2014/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ ACQUIRENTE UNICO S.P.A.,  
RECANTE RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NEL 2013 PER L'AVVALIMENTO AI  
FINI DEL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA FASE OPERATIVA DI RILEVAZIONE DATI DEL  
MONITORAGGIO RETAIL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 31 luglio 2014

**VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2009, GOP 71/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/com 62/10;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11);
- il "Testo integrato monitoraggio retail", approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/com 151/11 (di seguito: TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2012, 259/2012/A e, in particolare, l'Allegato A, recante "Regolamento disciplinante l'attività di natura amministrativo – contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. in relazione all'avvalimento di cui al punto 3, della deliberazione ARG/com 151/11" (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/COM (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- il disciplinare recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto informativo da parte di Acquirente Unico nella fase operativa di rilevazione dei dati di base forniti dai soggetti obbligati per il monitoraggio retail" inviato alla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) con nota del 24 luglio 2012 (prot. Aeg n. 2761) (di seguito: Disciplinare TIMR);

- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 48/2013/R/EEL;

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione ARG/com 151/11, l’Autorità ha definito la disciplina del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il combinato disposto dai punti 3 e 4 della sopramenzionata deliberazione ha previsto che:
  - l’Autorità si avvalga, ai sensi della deliberazione GOP 71/09, della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU), quale supporto nella fase operativa della rilevazione dati di base; e che, ai fini dell’avvalimento, si applichino le disposizioni di cui all’Allegato A della deliberazione GOP 71/09;
  - la copertura degli oneri derivanti dall’attività di avvalimento di AU (di seguito: oneri avvalimento AU) avvenga secondo le modalità previste dal punto 6 della deliberazione GOP 71/09;
- con deliberazione 509/2012/E/com, l’Autorità ha rinnovato il disciplinare di avvalimento del Gestore dei Servizi elettrici e dell’Acquirente Unico di cui alla deliberazione GOP 71/09;
- ai sensi dell’articolo 4, del Regolamento la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ha già provveduto al rimborso, a titolo di acconto, dei costi sostenuti nel 1 e nel 2 semestre 2013 opportunamente rendicontati;
- l’articolo 5, del Regolamento prevede, tra l’altro, che:
  - a) ai sensi del comma 8.3, della deliberazione GOP 71/09, AU invii all’Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione recante la rendicontazione dei costi sostenuti nell’anno precedente, con separata indicazione degli eventuali costi a consuntivo non ricompresi nelle rendicontazioni semestrali, di cui al comma 4.1 del Regolamento medesimo;
  - b) entro 60 (sessanta) giorni dall’invio della relazione, l’Autorità esamini la rendicontazione ai fini dell’approvazione e comunichi ad AU e alla Cassa il livello dei costi a consuntivo riconosciuti;
  - c) la Cassa proceda all’erogazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Autorità;
- il medesimo articolo 5 prevede altresì che, qualora l’Autorità non provveda entro il termine di cui al comma 5.2, la rendicontazione si intende approvata e AU invia l’eventuale richiesta di rimborso completa della rendicontazione alla Cassa;
- con nota del 28 maggio 2014 (prot. Aeeq n. 15572 del 04/06/2014), AU ha inviato, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, una nota ai fini della rendicontazione dei costi a consuntivo sostenuti nel 2013; e che dalla sopramenzionata nota si evince che AU non ha sostenuto ulteriori costi rispetto a quelli già rimborsati a seguito delle rendicontazioni semestrali di cui all’articolo 4 del Regolamento.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- approvare la rendicontazione a consuntivo, di cui alla nota di AU del 28 maggio 2013, stabilendo che i costi a consuntivo per il 2013 sono pari a € 147.376, corrispondenti alla somma dei costi ricompresi nelle due rendicontazioni semestrali di cui all’articolo 4 del Regolamento, peraltro già oggetto di rimborso;

- dare comunicazione, nei termini di cui al precedente punto, ad AU e alla Cassa per i seguiti di competenza

### **DELIBERA**

1. di approvare la rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti da AU nel 2013 quale supporto nella fase operativa della rilevazione dei dati di base di cui al TIMR per un ammontare complessivo pari a € 147.376 (centoquarantasettemilatrecentosettantasei); tali costi sono interamente ricompresi nelle due rendicontazioni semestrali dei costi per il 2013 di cui all'articolo 4 del Regolamento e sono già stati oggetto di rimborso da parte di Cassa;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Acquirente Unico e alla Cassa per i seguiti di competenza.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

31 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*